



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, RUOTOLO, CIRINNÀ, RUSSO,  
GIAMMANCO, MARTELLI, ANGRISANI, NUGNES, SBRANA, MANTERO,  
LANNUTTI, MAIORINO e PERILLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2021**

Promozione della tutela e della convivenza con i grandi carnivori

ONOREVOLI SENATORI. – Nel 1997 i plantigradi erano biologicamente estinti in tutto l'arco alpino centrale; sopravvivevano solo tre orsi molto anziani in Trentino. Nel 1999 viene avviato il progetto *Life Ursus* che, grazie al finanziamento europeo per la tutela della biodiversità, consente la cattura di dieci orsi e il loro trasferimento dalla Slovenia al Trentino occidentale sotto l'egida della provincia.

Il progetto è un successo scientifico, tanto che oggi gli orsi in quel territorio ammontano a circa novanta individui.

Con il crescere della popolazione ursina, sono aumentati anche i problemi legati alla convivenza sullo stesso territorio con le attività umane che si sono continuate a svolgere senza tenere in alcun conto l'arrivo e la proliferazione dei plantigradi. La provincia autonoma di Trento non ha mai elaborato un progetto che potesse favorire la convivenza pacifica fra uomini e orsi, limitandosi a interventi *ex post* che hanno invariabilmente determinato l'uccisione o la segregazione a vita di animali resisi responsabili di aggressioni nei confronti dei cittadini.

Le specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*, alle quali appartengono anche gli orsi e i lupi che vivono in Trentino, godono di un elevato grado di protezione in virtù dell'interesse comunitario alla loro tutela, e per questo sono inserite nella Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa, fatta a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503, e nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata dall'Italia con legge 19 ottobre 1975, n. 874, e nella diret-

tiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (cosiddetta « direttiva *habitat* »).

La direttiva *habitat* e il regolamento di recepimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, vietano agli Stati membri dell'Unione europea qualsiasi intervento diretto nei confronti di orsi e lupi, salvo consentirne in deroga l'uccisione nel caso in cui sia stata dimostrata la non disponibilità di soluzioni alternative.

In questo quadro normativo, l'11 luglio 2018 la provincia autonoma di Trento ha approvato la legge provinciale n. 9, recante « Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicolturale », in virtù della quale avoca a sé la gestione delle popolazioni degli orsi e dei lupi, comprese le possibili uccisioni a fronte del parere positivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). La legge provinciale ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale che, con la sentenza 27 settembre 2019, n. 215, ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'articolo 1.

Con questo disegno di legge, si vuole cristallizzare il principio secondo il quale, come chiesto dalle norme europee, la gestione degli orsi e dei lupi è di esclusiva competenza dello Stato, più specificamente in capo al Ministero della transizione ecologica che, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di riferimento per la medicina veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana e in cooperazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora anche attività volte alla promozione della convivenza

con la popolazione, nonché attività di prevenzione e metodi non cruenti di gestione.

Inoltre si valorizza la duplice natura dei grandi carnivori sia in quanto componenti della biodiversità nazionale, sia come esseri senzienti alla luce dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona, per cui è previsto che lo

Stato garantisca e promuova, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la tutela e la convivenza con i grandi carnivori in Italia, anche quali esseri senzienti nel rispetto delle loro caratteristiche etologiche e senza l'abuso di metodi cruenti di gestione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Protezione dei grandi carnivori)*

1. Lo Stato garantisce e promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la convivenza con i grandi carnivori e la loro tutela, anche quali esseri senzienti, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché della normativa statale, europea e internazionale vigente in materia.

2. La presente legge si applica limitatamente alle specie *Ursus arctos* e *Canis lupus*.

3. Il Ministero della transizione ecologica ha competenza esclusiva sulla gestione dei grandi carnivori, che esercita con il supporto dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, in cooperazione le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, privilegiando i metodi preventivi di formazione e di promozione alla convivenza sul territorio e gli interventi non cruenti.

4. Il Ministero della transizione ecologica, con il supporto dell'ISPRA e del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana, nonché in cooperazione con tavoli tecnici all'uopo istituiti con esperti in materia e con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree naturali protette, stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, di attività volte alla promozione della convivenza con i grandi carnivori, da effettuare sui territori dove essi sono presenti, nonché di attività di prevenzione e di metodi non cruenti di gestione. Gli elenchi sono aggiornati con cadenza annuale.

Art. 2.

*(Sanzioni)*

1. Chiunque cagioni la morte di un grande carnivoro in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.





€ 1,00